

COMUNE DI TORRAZZA PIEMONTE

Provincia di Torino

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Approvato con deliberazione C.C. n. 18 del 31.03.2005

INDICE

Articolo

DESCRIZIONE

CAPO I – NORME GENERALI

- 1 OGGETTO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO.
- 2 GESTIONE DEL SERVIZIO.

CAPO II – SERVIZIO PUBBLICITA'

- 3 PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'.
- 4 SOGGETTO PASSIVO DELL'IMPOSTA.
- 5 MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
- 6 OBBLIGO DELLA DICHIARAZIONE.
- 7 CASI DI OMESSA DICHIARAZIONE
- 8 PAGAMENTO DELL'IMPOSTA

CAPO III – PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - TARIFFE

- 9 PUBBLICITA' ESEGUITA SU FABBRICATI ED AREE DI PROPRIETA' COMUNALE.
- 10 RETTIFICA ED ACCERTAMENTO D'UFFICIO.
- 11 TARIFFE.
- 12 RIDUZIONE DELL'IMPOSTA.
- 13 ESENZIONE DALL'IMPOSTA.
- 14 GESTIONE CONTABILE DELL'IMPOSTA

CAPO V – LIMITAZIONI E DIVIETI

- 15 DIVIETI GENERICI
- 16 LIMITAZIONI SULLA PUBBLICITA' FONICA.
- 17 LIMITI ALLA PUBBLICITA' MEDIANTE DISTRIBUZIONE

CAPO VI – SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI

- 18 PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA PER IL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI – SOGGETTO PASSIVO.
- 19 DEFINIZIONI E FINALITA' DEL SERVIZIO.
- 20 SUPERFICIE DEGLI IMPIANTI.
- 21 RIPARTIZIONE DELLA SUPERFICIE E DEGLI IMPIANTI.
- 22 SPAZI PRIVATI PER LE AFFISSIONI DIRETTE.

CAPO VII – MODALITA' PER EFFETTUARE LE AFFISSIONI

- 23 MODALITA' PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI.
- 24 CONSEGNA DEL MATERIALE DA AFFIGGERE
- 25 ANNULLAMENTO DELLA COMMISSIONE.

CAPO VIII - TARIFFE

- 26 TARIFFE.
- 27 RIDUZIONE DEL DIRITTO.
- 28 SPAZI RISERVATI ED ESENZIONE DAL DIRITTO
- 29 ESENZIONI DAL DIRITTO.

CAPO IX – MODALITA' DI APPLICAZIONE DEL DIRITTO

- 30 PAGAMENTO DEL DIRITTO – RECUPERO DI SOMME.
- 31 GESTIONE CONTABILE DELLE SOMME RISCOSSE

CAPO X – CONTENZIOSO E SANZIONI

- 32 CONTENZIOSO
- 33 SANZIONI TRIBUTARIE ED INTERESSI.
- 34 SANZIONI AMMINISTRATIVE.
- 35 DISPOSIZIONI FINALI

CAPO I – NORME GENERALI

Art. 1

OGGETTO E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e il servizio delle pubbliche affissioni, di cui al Capo I del D.Lgs. 15 novembre 1993 n° 507, così come previsto dall'art. 3, comma 1 del detto D.Lgs.
2. Su tutto il territorio comunale è istituito, in relazione, al disposto dell'art. 18 comma 2 del D.Lgs. citato il Servizio delle pubbliche affissioni.
3. Il presente regolamento si conforma a quanto stabilito dalla Legge n° 212 del 27.07.00. (Statuto del contribuente).
4. Il presente regolamento è in attuazione di quanto stabilito dall'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997 n° 446, nel rispetto delle norme vigenti ed, in particolare, delle disposizioni contenute nel Testo Unico approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000, n° 267.

Art. 2

GESTIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio per l'accertamento e la riscossione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni è di esclusiva competenza comunale.
2. Il Consiglio Comunale determina la forma di gestione delle entrate, singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente per le attività, anche disgiunte, di liquidazione, accertamento e riscossione, scegliendo tra una delle seguenti forme previste dagli artt. 52/53 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n° 446:
 - a) gestione diretta in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o un'azienda;
 - b) affidamento mediante convenzione ad azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
 - c) affidamento mediante convenzione a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale o in concessione mediante procedura di gara ai concessionari di cui al D.P.R. 28 gennaio 1988, n° 43 o ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n° 446 e successivo D.M. 11.09.00 n° 289.Nel caso in cui venga prescelta una delle forme di cui alle lettere b) o c) del secondo comma del presente articolo, con le stesse deliberazioni sarà approvato, rispettivamente, lo statuto o il capitolato.
3. La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere ai criteri di maggiore economicità, funzionalità, regolarità, efficienza e fruizione per i cittadini in condizioni di eguaglianza.
4. Le valutazioni per la scelta della forma di gestione indicate nel precedente comma debbono risultare da apposita documentazione.

5. L'affidamento della gestione a terzi, non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente.
6. Nel caso di gestione in forma diretta, troveranno applicazione le norme di cui agli articoli successivi.
7. Nel caso di gestione in concessione, il concessionario, entro il mese di gennaio di ciascun anno, dovrà inviare dettagliata relazione sull'attività svolta nel corso dell'anno precedente con particolare riferimento ai risultati conseguiti sul fronte della lotta all'evasione

E' esclusa ogni partecipazione diretta degli amministratori del Comune e loro parenti ed affini negli organi di gestione delle aziende nonché delle società miste costituite o partecipate in conformità alle disposizioni legislative vigenti.

Il Comune potrà, inoltre, richiedere, in ogni momento, al Concessionario, documentazione tabulati o altro materiale per le verifiche che l'Ente riterrà opportuno effettuare.

CAPO II – SERVIZIO PUBBLICITA’
(Art. 3, comma 2, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n° 507)

Art. 3

PRESUPPOSTO DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’
(Art. 5 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n° 507)

1. La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazioni visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile è soggetta all'imposta sulla pubblicità prevista nel presente regolamento.

Art. 4

SOGGETTO PASSIVO DELL’IMPOSTA
(Art. 6 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n° 507)

1. Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.
2. E' solidamente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.
3. Per i soggetti di cui all'art. 20 del richiamato D.Lgs. non trova applicazione l'imposta sulla pubblicità.

Art. 5

MODALITA’ DI APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA
(Art. 7 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n° 507)

1. L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato.
3. Ai sensi dell'art. 10 della L. 448 del 28/12/01 e dell'art. 2 bis della L. 75/02, l'imposta non è dovuta per le insegne di attività commerciali e di produzione di beni e servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a cinque metri quadrati. Per le insegne di esercizio di superficie complessiva superiore ai 5 mq. l'imposta è dovuta per l'intera superficie.
4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
5. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
6. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si

considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

7. Le maggiorazioni e le riduzioni dell'imposta sono applicate con le limitazioni di cui all'art. 7, commi 2, 6 e 7 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n° 507.

Art. 6

OBBLIGO DELLA DICHIARAZIONE

(Art. 8 D.Lgs. 15 novembre 1993, n° 507)

1. Prima di iniziare la pubblicità l'interessato è tenuto a presentare, al Comune o al concessionario, apposita dichiarazione, anche cumulativa,
2. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione sulla pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione; è fatto obbligo al Comune di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
3. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempreché non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

Art. 7

CASI DI OMESSA DICHIARAZIONE

(Art. 8, comma 4 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n° 507)

1. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione per la pubblicità di cui:
 - all'art. 12 – effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non espressamente previsto;
 - all'art. 13 – effettuata con veicoli;
 - all'art. 14, commi 1, 2 e 3 – effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine o simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o simile;del D.Lgs 15 novembre 1993, n° 507, la pubblicità si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata.
2. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione per la pubblicità di cui:
 - all'art. 14, comma 4 – realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuata su schermi o pareti riflettenti;
 - art. 15 – comma 1 – effettuata con striscioni o altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze;

- art. 15 - comma 2 – effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, ivi compresa quella eseguita su specchi d’acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale;
 - art. 15 - comma 3 – effettuata con palloni frenati e simili;
 - art. 15 - comma 4 – effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari;
 - art. 15 - comma 5 – effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili;
- del D.Lgs. 15 novembre 1993, n° 507, la pubblicità si presume effettuata dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l’accertamento.

CAPO III – PAGAMENTO DELL’IMPOSTA - TARIFFE

Art. 8

PAGAMENTO DELL’IMPOSTA

(Art. 9 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n° 507)

1. Il pagamento dell’imposta deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune ovvero, in caso di affidamento in concessione, al suo concessionario, con arrotondamento all’Euro intero superiore. L’attestazione dell’avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione.
2. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all’anno solare l’imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la pubblicità annuale l’imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a Euro 1550,00.

Art. 9

PUBBLICITA’ ESEGUITA SU FABBRICATI ED AREE DI PROPRIETA’ COMUNALE

(Art. 9, comma 7 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n° 507)

1. Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, l’applicazione dell’imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione.

Art. 10

RETTIFICA ED ACCERTAMENTO D’UFFICIO

(Art. 10 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n° 507)

1. Il Comune, tramite il Servizio Finanziario o il Concessionario, entro due anni dalla data in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, procede a rettifica o ad accertamento d’ufficio, notificando al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato.
2. Nell’avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l’ubicazione del mezzo pubblicitario, l’importo dell’imposta o della maggiore imposta accertata, delle soprattasse dovute e dei relativi interessi, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.
3. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per l’organizzazione e la gestione dell’imposta, ovvero, nel caso di gestione in concessione, dal concessionario.

Art. 11

TARIFFE

1. Per ogni forma di pubblicità è dovuta, al Comune o al concessionario che vi subentra, un'imposta nella misura risultante dalle tariffe deliberate a norma del D.Lgs. 15 novembre 1993, n° 507, con le maggiorazioni, le riduzioni e le esenzioni di cui agli articoli 7, 16 e 17 del richiamato decreto legislativo.
2. Le tariffe dovranno tener conto delle successive modificazioni al D.Lgs. 507/93 di cui al D.P.C.M. 16.02.01.
3. Un esemplare della tariffa deve essere esposto nell'ufficio cui è affidato il servizio sulla pubblicità, in modo che possa essere facilmente consultato da chi vi abbia interesse.

Art. 12

RIDUZIONI DELL'IMPOSTA

(Art. 16 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n° 507)

1. La disciplina delle riduzioni d'imposta è contenuta nell'art. 16 del d.lgs 507.
2. La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:
 - a) Per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni e da ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - b) Per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - c) Per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

I messaggi pubblicitari privi di contenuto economico e non ispirati dalla finalità di promozione della domanda di beni o servizi o dell'immagine dell'ente (art. 5 comma 2) sono estranei all'assoggettamento al tributo e conseguentemente anche alla riduzione di cui trattasi; i messaggi compiuti dai soggetti ivi previsti nell'esercizio di attività economiche e comunque aventi come obiettivo il perseguimento di un effetto pubblicitario sono soggetti ad imposta in misura ridotta.

La riduzione dell'imposta, ad esempio, può legittimamente applicarsi sulle esposizioni pubblicitarie effettuate dai partiti, per la promozione di vendita di libri, gadget o altri oggetti, ma non su quelle costituenti propaganda ideologica (bandiere, stendardi, distribuzione di volantini in occasione di comizi, in quanto del tutto esclusi da imposizione.

Art. 13

ESENZIONI DALL'IMPOSTA

(Art. 17 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n° 507)

1. Sono esenti dall'imposta:
 - a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e

sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;

- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all'art. 13 del dlgs 507/93;
- g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie
- l) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati

Art. 14

GESTIONE CONTABILE DELL'IMPOSTA

1. Per la gestione contabile dell'imposta saranno osservate puntualmente le disposizioni emanate in relazione al disposto dell'art. 35, comma 4, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n° 507 e s.m.i.

CAPO IV – LIMITAZIONI E DIVIETI
(Art. 3, comma 2, del D.Lgs 15 novembre 1993, n° 507)

Art. 15

DIVIETI GENERICI

1. Sugli edifici di carattere storico ed, in genere, su tutti quelli che sono sottoposti a vincolo artistico, è vietata ogni forma di pubblicità.
2. Per la pubblicità sulle strade o in vista di esse trovano applicazione:
 - a) L'art. 23 del codice della strada emanato dal D.Lgs. 30.04.1992, n° 285 modificato dal D.Lgs. 10.09.1993 n° 360.
 - b) Gli art. da 47 a 56 del regolamento di esecuzione, del codice della strada emanato con D.P.R. 16.09.1996 n° 610.
3. Per la pubblicità sui veicoli trovano applicazione:
 - a) L'art. 23, comma 2, del codice della strada emanato con D.Lgs. 30.04.1992, n° 285 modificato dal D.Lgs. 10.09.1993 n° 360;
 - b) L'art. 59 del regolamento di esecuzione del codice della strada emanato con D.P.R. 16.09.1996 n° 610.

Art. 16

LIMITAZIONI SULLA PUBBLICITA' FONICA

1. La pubblicità eseguita con qualsiasi mezzo acustico, fisso o mobile, in modo da essere percepibile dalle vie o da altro luogo pubblico, è vietata dalle ore 22.00 alle ore 8.00.
2. E' parimenti vietata la pubblicità con mezzi acustici, in prossimità di scuole e di edifici di culto e durante le ore di lezione o di cerimonie
3. L'intensità della voce e dei suoni emessi dal mezzo diffusivo non dovrà superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dalle Leggi e dai Regolamenti vigenti.

Art. 17

LIMITI ALLA PUBBLICITA' MEDIANTE DISTRIBUZIONE

1. La pubblicità mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario soggiace alle seguenti limitazioni e divieti:
 - è tassativamente vietato il "lancio" in tutto il territorio comunale.

CAPO V - SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 18

PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA PER IL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI – SOGGETTO PASSIVO

1. Sono soggetti passivi del diritto sulle pubbliche affissioni coloro che richiedono il servizio e, in solido, coloro nell'interesse dei quali il servizio stesso è richiesto.

Art. 19

DEFINIZIONE E FINALITA' DEL SERVIZIO

(Art. 18, comma 1, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n° 507)

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

Art. 20

SUPERFICIE DEGLI IMPIANTI

(Art. 18, comma 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n° 507)

1. La superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni è stabilita in mq. 36 per ogni mille abitanti.
2. La Giunta comunale, con apposite deliberazioni, determina la superficie e la localizzazione di ciascun impianto.

Art. 21

RIPARTIZIONE DELLA SUPERFICIE E DEGLI IMPIANTI

(Art. 3, comma 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n° 507)

1. La superficie degli impianti pubblici di cui al precedente articolo 26, da destinare alle affissioni, viene ripartita come segue:

a) Alle affissioni di natura istituzionale, sociale e comunque prive di rilevanza economica.	5%
b) Alle affissioni di natura commerciale	85%
c) Ai soggetti privati, comunque diversi dal concessionario del pubblico servizio, per l'effettuazione di affissioni dirette	<u>10%</u>
	100%
2. Ai fini della ripartizione di cui al precedente comma si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere

la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Art. 22

SPAZI PRIVATI PER LE AFFISSIONI DIRETTE

1. Per la realizzazione degli impianti per le affissioni dirette previste dall'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 15.11.1993, n° 507, saranno osservate le procedure di cui al presente capo.
2. Qualora gli impianti siano installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, l'applicazione del diritto sulle pubbliche affissioni non esclude la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione.

CAPO VI - MODALITA' PER EFFETTUARE LE AFFISSIONI

Art. 23

MODALITA' PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

(Art. 22, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n° 507)

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che deve essere annotata in apposito registro cronologico.
2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta dal committente, il Comune deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
3. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla richiesta, il Comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
4. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro 10 giorni dalla richiesta di affissione.
5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro 90 giorni.
6. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.
7. Il Comune o il concessionario ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da eseguire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere o entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle ore 20,00 alle 7,00 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto, con un minimo di € 25,82 per ciascuna commissione.
9. Nell'Ufficio del Servizio delle Pubbliche Affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio.
10. Nessuna affissione può avere luogo prima del pagamento dei diritti dovuti.
11. Con la comunicazione di cui ai precedenti commi 3 e 4 dovrà essere indicato il giorno in cui l'affissione avrà luogo.
12. Il materiale abusivamente affisso fuori dagli spazi stabiliti sarà immediatamente defisso e quello negli spazi stabiliti, sarà immediatamente coperto, in modo che sia privato di efficacia pubblicitaria, salvo la responsabilità, sempre solidale, a norma del presente regolamento di chi ha materialmente eseguito l'affissione e della Ditta in favore della quale l'affissione è stata fatta.

Art. 24

CONSEGNA DEL MATERIALE DA AFFIGGERE

1. Il materiale da affiggere dovrà essere consegnato dagli interessati dopo aver soddisfatto, nelle forme di legge, gli eventuali adempimenti fiscali.
2. Il richiedente è colui nell'interesse del quale l'affissione viene richiesta.

Art. 25

ANNULLAMENTO DELLA COMMISSIONE

1. L'annullamento della commissione, salvo i casi previsti dai commi successivi, non dà diritto alla restituzione delle somme versate.
2. Nei casi previsti dai commi 3 e 4 del precedente articolo 23, la richiesta di annullamento dovrà pervenire al Comune o al Concessionario almeno il giorno precedente quello indicato nella comunicazione di cui al comma 11 dello stesso art. 23.
3. L'annullamento della richiesta di affissione prevista dal comma 6 del precedente art. 23 dovrà pervenire all'Ufficio comunale o al concessionario almeno il giorno precedente quello dell'affissione.
4. L'annullamento della commissione e l'ammontare delle somme da rimborsare dovranno risultare da apposita determinazione del responsabile del servizio.
5. Il materiale relativo alle commissioni annullate sarà conservato per 60 giorni da quello in cui ha avuto luogo la riscossione della somma rimborsata, a disposizione dell'interessato.

CAPO VII – TARIFFE

Art. 26

TARIFFE

(Art. 19 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n° 507)

1. Per il Servizio delle pubbliche affissioni è dovuto, al Comune o al concessionario che vi subentra, un diritto nella misura risultante dalle tariffe deliberate a norma del D.Lgs 15 novembre 1993, n° 507 e s.m.i., con le maggiorazioni, le riduzioni e le esenzioni di cui agli art. 19, 20 e 21 del richiamato D.Lgs.
2. Un esemplare della tariffa deve essere esposto nell'Ufficio cui è affidato il Servizio delle pubbliche affissioni, in modo che possa essere facilmente consultato da chi vi abbia interesse.

Art. 27

RIDUZIONE DEL DIRITTO

(Art. 20 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n° 507)

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - a) Per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli Enti pubblici territoriali che non rientrano nei casi per i quali non è prevista l'esenzione ai sensi del successivo art. 29;
 - b) Per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro Ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) Per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli Enti pubblici territoriali;
 - d) Per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) Per gli annunci mortuari.
2. Il presente articolo si applica alle persone fisiche che non intendono affiggere manifesti negli spazi previsti dal successivo art. 28.

Art. 28

SPAZI RISERVATI ED ESENZIONE DAL DIRITTO

(Art. 20 bis del D.Lgs. 15 novembre 1993, n° 507)

1. Il Comune riserva il 10 % degli spazi totali, come individuati dal Settore Assetto del Territorio, per l'affissione dei manifesti ai soggetti di cui all'art. 20 del richiamato D.Lgs. La richiesta è effettuata dalla persona fisica che intende affiggere manifesti per i soggetti di cui al predetto art. 20 e deve avvenire secondo le modalità previste dal Decreto stesso e dal Regolamento comunale. Il Comune non fornisce personale per l'affissione. L'affissione negli spazi riservati è esente dal diritto sulle pubbliche affissioni.

Art. 29

ESENZIONI DAL DIRITTO
(Art. 21 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n° 507)

2. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
 - a) I manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
 - b) I manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata e dai richiami alle armi;
 - c) I manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;
 - d) I manifesti delle autorità di Polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - e) I manifesti relativi ad adempimenti di Legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento Europeo, elezioni regionali, amministrative;
 - f) Ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per Legge;
 - g) I manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti, regolarmente autorizzati.

CAPO VIII – MODALITA' DI APPLICAZIONE DEL DIRITTO

ART. 30

PAGAMENTO DEL DIRITTO – RECUPERO DI SOMME

(art. 19, comma 7 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le modalità di cui all'art. 9 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.
2. Per il recupero di somme comunque dovute a tale titolo e non corrisposte si osserveranno le disposizioni dello stesso art. 9 del D. Lgs. 507/1993 e smi.

ART. 31

GESTIONE CONTABILE DELLE SOMME RISCOSE

1. Per la gestione contabile delle somme riscosse dovranno essere osservate puntualmente le disposizioni emanate in relazione al disposto dell'art. 35, comma 4, del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

CAPO IX – CONTENZIOSO E SANZIONI

Art. 32

CONTENZIOSO

1. Contro l'atto di accertamento è ammesso ricorso, secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n° 546, recante: "Disposizioni sul processo tributario in attuazione alla delega del Governo contenuta nell'art. 30 della Legge 30.12.1991 n° 413" e s.m.i.

ART. 33

SANZIONI TRIBUTARIE ED INTERESSI

(Art. 23 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e smi.)

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione di cui all'art. 8 del D. Lgs. n. 507/1993 si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'imposta del diritto dovuti, con minimo di € 51,65.
2. Per la dichiarazione infedele si applica la sanzione amministrativa che va dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta o diritto dovuti. Se l'errore o l'omissione attengono al elementi non incidenti sulla determinazione di questi, si applica la sanzione da € 51,65 a € 258,23
3. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un quarto se, entro i termini per ricorrere alle commissioni Tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento dell'imposta o del diritto, se dovuti, e della sanzione.
4. Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità e per il diritto sulle pubbliche affissioni si applicano interessi di mora nella misura del sette per cento per ogni semestre compiuto, con decorrenza dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili; interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell' eseguito pagamento.
5. Se il manifesto riguarda l'attività di soggetti elencati nell'art. 20, il responsabile è esclusivamente colui che materialmente è colto in flagranza nell'atto d'affissione. Non sussiste responsabile solidale.

ART. 34

SANZIONI AMMINISTRATIVE

(Art. 24 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e smi.)

1. Il Comune, tramite il Servizio di Polizia Municipale, è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osserva la disciplina generale delle sanzioni amministrative per le violazioni delle norme tributarie di cui al D.Lgs. 18/12/1997 n. 472, salvo quanto previsto nei successivi commi.
2. Per le violazioni delle norme regolamentari stabilite dal Comune in esecuzione del presente capo nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, si applica, ai sensi dell'art. 145 c. 57 lett. c della Legge 388/2000 la sanzione da € 206,58 a € 1.549,37 (art. 62 c. 4 D.Lgs 446/97) con notificazione agli interessati, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni, riportati in apposito verbale. Il Comune dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.
3. Il Comune o il concessionario del servizio può effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, l'immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso secondo le modalità previste dall'art. 30.
4. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del Sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nell'ordinanza stessa.
5. I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti al Comune e destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale, nonché alla redazione ed all'aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari di cui all'art. 3 del D. Lgs. n. 507/93.
6. Se il manifesto riguarda l'attività di soggetti elencati nell'art. 20 del richiamato D.Lgs., il responsabile è esclusivamente colui che è materialmente colto in flagranza nell'atto di affissione. Non sussiste responsabilità solidale.

Art. 35

DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2005.
2. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della Legge 7 agosto 1990, n° 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
3. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune a norma di Legge.

4. E' abrogata ogni altra norma regolamentare non compatibile con le disposizioni del presente regolamento.
5. Per quanto non previsto nel presente regolamento o dai singoli regolamenti di ciascuna entrata, troveranno applicazione:
 - a) le leggi nazionali e regionali;
 - b) lo Statuto comunale;
 - c) i regolamenti comunali.
6. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
7. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.
8. Chiunque fosse interessato, può richiedere copia del presente regolamento all'ufficio competente che ne rilascerà un duplicato, previa corresponsione del costo delle fotocopie.
9. Al contenuto del presente regolamento, devono uniformarsi le disposizioni dei diversi regolamenti disciplinanti le singole risorse di entrata già emanati e di prossima emanazione.

C:\AAA_SCIALUPPA CARTELLE\Pubblicità Affissioni\Regolamenti\Regolamento Imposta pubblicita' e diritto pubbliche affissioni.doc